

quali opera in un singolo ambiente e che può avere effetti diversi (opposti, se vogliamo giungere al paradosso) nel singolo insediamento.

Di qui la necessità per la democrazia di conoscere sempre meglio le cause che determinano l'espansione o la contrazione del suo elettorato: maggiore conoscenza sociologica e minore empirismo politico. Minore importanza ai valori assoluti e molto maggiore peso dei valori medi, il cui andamento permette di stabilire delle « curve di probabilità ».

Il materialismo dialettico ha in sé questa unica grande forza: è in grado di correggere via via gli errori di extrapolazione, valendosi di una migliore conoscenza sociologica. Ha potuto cioè adeguarsi via via alla realtà: ciò che invece non ha saputo fare il liberalismo europeo, ancorato a formulazioni extrapolative, calcolate sulla situazione storica di cento anni fa.

Come l'aumento del tenore di vita non giustifica il comunismo nei paesi comunisti, così il miglioramento del tenore di vita delle nostre zone depresse, non determinerà, *per se solo*, un arretramento del P.C.I. Per poter combattere il comunismo occorre studiare ed eliminare tutte le cause di tensione esistenti nei singoli agglomerati sociali, sia che si tratti di tensioni dialettiche (Italia settentrionale) oppure di tensioni traumatiche (Meridione).

Se è vero che il progresso tecnologico determina una lenta evoluzione del comunismo nel senso che il benessere economico elimina via via le tensioni dialettiche, è altrettanto vero che le nostre aree depresse si trovano ancora nella fase pre-industriale, cioè nell'ambiente in cui si verificano le tensioni traumatiche.

Il Braga dice testualmente (p. 174): « la crisi interna del comunismo è lenta nel suo sviluppo e se, prima che essa si riveli nella sua pienezza, esso

giungesse al potere, provvederebbe a modificare l'intero condizionamento sociale, in guisa da allontanare di una generazione almeno, la sua crisi.

In Italia, poi, esistono agglomerati in cui particolari tipi di tensioni, di origine psicologica, possono permanere, nonostante il mutamento del condizionamento sociale: sono tensioni aventi origine in traumi del passato e che tuttora permangono nella coscienza collettiva delle popolazioni, nonostante oggi, oggettivamente, non sussistano più i motivi determinanti ».

Ciò che il Braga indica alla democrazia italiana, non è altro che una maggiore aderenza alla realtà odierna, sorretta da una consapevole coscienza sociale, il che significa, in parole povere, un minore egoismo ed una minore miopia politica alle classi dirigenti.

Il volume si raccomanda per padronanza di metodo, per ricchezza di dati, per sagacia di argomentazioni, per equilibrio di giudizio.

M. VACLIO

Milano.

CASTBERG F., *Problems of Legal Philosophy*. Un vol. di pp. 120, 2ª ed., Oslo University Press, 1957.

In un volume breve, ma conciso ed interessante, il Castberg si propone di esaminare le linee fondamentali della problematica filosofico-giuridica. Il titolo stesso del libro sintetizza chiaramente gli scopi della ricerca.

Egli, innanzitutto, vuol stabilire la posizione della filosofia del diritto di fronte alle altre discipline giuridiche; successivamente delinea la funzione della stessa.

La filosofia del diritto si distingue dalla dogmatica giuridica, dalla storia e dalla sociologia del diritto. La dogmatica giuridica si propone di conoscere ed applicare le norme positive

del diritto. « Essa deve rispondere alla domanda: diritto o torto? È una scienza valutativa. Ma le sue valutazioni sono legate ai propri postulati di validità; sono valutazioni con premesse determinate ». La storia del diritto, invece, studia gli eventi o fatti nella loro peculiarità individuale, mentre la sociologia li studia nel loro aspetto sociale e nella loro connessione causale. Così, ad esempio, quali sono gli effetti delle condizioni economiche nella formazione della legge?

La filosofia del diritto ha altri intendimenti: studia il diritto come fenomeno spirituale per giungere ad una definizione di legge, esaminare i caratteri logici del pensiero giuridico e la funzione delle norme, e da ultimo procedere ad una valutazione delle stesse per sapere quando sono conformi a giustizia. Mi pare, in conclusione, che tre siano i compiti della filosofia del diritto: logico (definizione della legge), metodologico (struttura della norma) ed assiologico (valutazione della stessa).

Ricca di interesse è la lettura delle pagine dedicate a questi argomenti. Desidero, però, data la brevità dello spazio destinato ad una recensione, soffermarmi sull'ultimo problema, quello cioè assiologico o valutativo, anche perchè l'A. ha, a mio avviso, colto in senso concreto la valutazione della norma e quanto essa richiede. Egli, in altre parole, ha voluto soffermarsi sui due termini, indispensabili per aversi un giudizio di valutazione: l'oggetto valutato, o contenuto della norma, e il soggetto valutante o persona. Collegando la valutazione della norma con la libertà della volontà ha voluto proprio porsi al centro dell'ordinamento giuridico, non essendo concepibili le norme al di fuori dei destinatari delle stesse e non potendo le norme sostituire i destinatari. Questa è la ragione per cui un infermo di mente non può essere punito e, da un altro punto di vista, assurda si pre-

senta la legge retroattiva: infatti la mancanza della legge nel momento in cui il soggetto compiva l'azione lo lasciava perfettamente libero di agire e di non agire, mentre la presenza di una legge diversa avrebbe escluso tale possibilità.

Mi pare che qui il Castberg più che alla valutazione delle norme determinanti il contenuto delle azioni, anche in senso negativo (es. non rubare, non uccidere ecc.), problema, questo, pure da lui nelle pagine successive preso in considerazione, intenda riferirsi alle norme che hanno per oggetto l'essere stesso dei comportamenti. Un comportamento è imputabile al soggetto solo se questi poteva conoscere e volere quanto la norma prescriveva. Ecco, a mio parere, il significato del concetto di libertà del volere, che, recentemente, in una sentenza che in Germania ha avuto largo seguito, è stato così efficacemente ribadito. In essa viene esplicitamente dichiarato che se il soggetto agente non conosceva e non poteva conoscere la norma, tramite la c. d. « *Gewissensspannung* », non può essere condannato (cfr. *Entscheidungen des Bundesgerichtshofes*, in « *Strafsachen* », II Bd., Köln. Berlin, 1952, pp. 194-212).

P. L. ZAMPETTI

*Freiburg i. Br., Universität.*

COSCIANI C., *Problemi fiscali del Mercato Comune*. Un vol. di pp. 136. Milano, Giuffrè, 1958.

Senza alcun dubbio uno dei problemi più importanti che dovranno essere affrontati e risolti per la realizzazione ed il funzionamento del Mercato Comune Europeo è costituito dal problema fiscale. Il fatto è che le divergenze esistenti tra gli ordinamenti fiscali dei vari Paesi, divergenze che al contrario di altre difficilmente potranno essere appianate (almeno nel breve periodo)